



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*

**REGOLAMENTO**  
**PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI**  
**ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**  
*(art. 36 del D. Lgs n° 50/2016)*

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## PREMESSA

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento prevista dall'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è istituito l'"Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi". L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 e 84 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nell'ambito dell'elenco l'amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Le disposizioni del regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera p) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si definisce «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

## PRINCIPI COMUNI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del **principio di rotazione**.

2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

**i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.**

3. Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1 - Ambito di applicazione*
- Art. 2 - Oggetto e validità*
- Art. 3 - Struttura e categorie merceologiche*
- Art. 4 - Finalità*
- Art. 5 - Requisiti di ammissione*
- Art. 6 - Domanda di iscrizione*
- Art. 7 - Formazione dell'elenco e procedura di iscrizione*
- Art. 8 - Gestione dell'Elenco, cancellazioni e aggiornamento*
- Art. 9 - Procedure di affidamento e criterio di selezione degli operatori*
- Art. 10 - Modalità di esecuzione dei lavori, servizi e forniture*
- Art. 11 - Fatturazione e pagamenti*
- Art. 12 - Trattamento dei dati personali*
- Art. 13 - Pubblicità*
- Art. 14 - Entrata in vigore*

**Art. colo 1**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici, di seguito denominato Elenco, che il Comune di Santa Margherita di Belice, di seguito denominato Comune, si riserva di utilizzare per l'individuazione dei soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e selezione.
2. L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti non potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, il Comune non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l'intero elenco dei soggetti iscritti.
3. L'iscrizione degli operatori nell'Elenco del Comune è gratuita.
4. L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie del Comune.
5. Il Comune attinge dal presente Elenco sia i servizi rientranti nell'applicazione del Codice degli Appalti che quelli esclusi.
6. L'Elenco è utilizzato dal Comune per la scelta:
  - a) degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo compreso entro € 1.000.000,00;
  - b) degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo compreso entro la soglia comunitaria (attualmente pari a € 209.000,00).
7. Per la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di incarichi di progettazione e connessi, di importo stimato compreso entro € 100.000,00, il Comune attingerà dall'albo unico regionale presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 12 Luglio 2011.
8. Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
9. In applicazione delle "Linee Guida servizi ingegneria", il Comune stabilisce un divieto di cumulo degli Incarichi di progettazione e connessi affidati con

l'attingimento dall' Elenco in un triennio pari alla soglia comunitaria.

## **Articolo 2 (Oggetto e validità)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici tenuto dal Comune, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., e di quanto stabilito nelle "Linee Guida n. 4", di attuazione del predetto decreto legislativo, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici".
2. L'Elenco ha validità triennale, a decorrere dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune <http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it>.
3. Responsabile della tenuta dell'Elenco è il Settore Tecnico – contatti: 0925 30200 (telefono); 0925 30234 (fax); [urp@comune.santamargheritadibelice.ag.it](mailto:urp@comune.santamargheritadibelice.ag.it) (posta elettronica) e [santamargheritadibelice.protocollo@pec.it](mailto:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it) (pec).

## **Articolo 3 (Struttura e categorie merceologiche)**

1. L'Elenco degli operatori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:  
Sezione I: Esecutori di lavori;  
Sezione II: Prestatori di servizi;  
Sezione III: Fornitori di beni.
2. Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Elenco è articolato in categorie merceologiche secondo la tabella in appendice (allegato A).
3. Il Comune si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni se ne darà adeguata informazione sul sito internet del Comune.

## **Articolo 4 (Finalità)**

1. L'Elenco costituisce lo strumento di identificazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5, cui il Comune provvede ad affidare lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il ricorso all'Elenco, da parte del Comune, resta comunque subordinato all'impossibilità di acquisire la medesima tipologia di

bene/servizio/lavoro di cui si necessita attraverso le Convenzioni CONSIP, ovvero mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

### **Articolo 5 (Requisiti di ammissione)**

1. Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
  - b) conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i;
  - c) requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e assenza di situazioni che determinino l'esclusione dalle gare di appalto e/o incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché insussistenza della causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e s.m.i;
  - d) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
  - e) essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché versare in posizione di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile, alla richiesta di iscrizione nell'Elenco;
  - f) possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel modello di domanda di iscrizione.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati mediante attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

### **Articolo 6 (Domanda di iscrizione)**

1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, possono produrre domanda di iscrizione nell'Elenco utilizzando, esclusivamente, il modulo come da *Allegato B*. La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento di validità temporale dell'Elenco. L'istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria, deve pervenire su documento informatico,

munito della firma digitale, alla casella PEC istituzionale del Comune *santamargheritadibelice.protocollo@pec.it*.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - Copia del presente Regolamento firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo firmatario della domanda di iscrizione;
  - Autodichiarazione, sottoscritta dal medesimo firmatario, attestante:
    - a) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza relativamente all'attività per la quale si richiede l'abilitazione;
    - b) il possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni, ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
    - c) la conformità alle prescrizioni e l'insistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare previste dall'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - d) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, come modificata dalla legge n. 266 del 2002, ovvero di essersi avvalso dei medesimi piani individuali, ma di aver concluso il periodo di emersione;
    - e) di essere informato, autorizzandone il relativo utilizzo, che i dati personali raccolti sono trattati, sia con strumenti manuali che informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la domanda è resa;
    - f) autocertificazione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come da *Allegato C* al presente Avviso, ovvero, nel caso di professionisti lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL, dichiarazione indicante la propria Cassa previdenziale di appartenenza a cui l'Ente si rivolge per richiedere il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
    - g) autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, come da *Allegato D* al presente Avviso.
    - h) Attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.
3. I dati attestanti e/o autocertificativi si intendono validi alla data della presentazione della domanda. I singoli punti delle dichiarazioni di cui sopra possono essere sostituiti o integrati dalla corrispondente documentazione di seguito riportata, in corso di validità, che può essere allegata alla domanda sia in originale che in copia fotostatica:
  - certificato camerale d'iscrizione nel registro delle imprese;
  - certificato generale del casellario giudiziale;
  - certificato di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
  - certificazione di qualità;
  - insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del

- decreto legislativo n. 231 del 2001;
- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - ottemperanza alle disposizioni previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti e nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione del Comune.
4. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, la copia del Regolamento deve essere firmata per accettazione dal legale rappresentante o titolare di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, mentre la documentazione di cui al punto precedente deve essere allegata da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

#### **Articolo 7** **(Formazione dell'elenco e procedura di iscrizione)**

1. Il Comune curerà l'istruttoria delle domande e predisporrà l'elenco secondo l'ordine alfabetico dei candidati ammessi; l'elenco sarà approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
2. Il Comune dispone l'iscrizione nell'Elenco ovvero dispone, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il rigetto motivato della stessa, di cui è data comunicazione per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal mittente nella domanda di iscrizione. Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate, il termine di cui al precedente paragrafo si intende sospeso con riguardo al tempo assegnato ai candidati per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.

#### **Articolo 8** **(Gestione dell'Elenco, cancellazioni e aggiornamento)**

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché la veridicità delle dichiarazioni prodotte, e, in caso di accertamento con esito negativo, si procede alla cancellazione dall'Elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti. Gli operatori economici abilitati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o dei documenti prodotti a corredo della domanda di iscrizione.
2. Il Comune provvede d'ufficio, nei casi sottoindicati, alla cancellazione dall'Elenco degli operatori economici:
  - nei confronti dei quali siano venuti meno i requisiti di ammissione richiesti;
  - che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restando la conseguente attivazione dell'azione penale per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge;
  - che non abbiano provveduto a quanto indicato in sede di rinnovo annuale dell'iscrizione;



- nei confronti dei quali, nell'esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture affidate, sia stata contestata una grave negligenza o malafede.
  - che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
3. Gli operatori economici abilitati possono, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall'Elenco per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati. La presentazione della domanda e/o l'accoglimento della stessa non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

#### **Articolo 9**

##### **(Procedure di affidamento e criterio di selezione degli operatori)**

1. Ai fini dell'affidamento, il Comune invita gli operatori economici, iscritti nell'Elenco per categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire, a presentare la propria offerta.
4. Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico, ovvero il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che – ad insindacabile giudizio del Comune – per le caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'Elenco.
2. In relazione alla specificità della fornitura/lavoro/servizio, il Comune si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici.
3. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell'affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo relative all'esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, nonché alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.
4. Il Comune seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre e/o nel rispetto delle procedure per gli affidamenti sotto-soglia. In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lett. b), la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

#### **Articolo 10**

##### **(Modalità di esecuzione dei lavori, servizi e forniture)**

1. Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura o del servizio, salvo che la stazione appaltante non preveda espressamente tale possibilità. In caso di inosservanza di tale divieto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto e di considerare la fornitura come non eseguita.
2. Il mancato rispetto delle predette condizioni di fornitura comporterà l'applicazione e l'addebito di penalità nella misura e nei termini riportati nella lettera di ordinazione e/o obbligazione commerciale.
3. Fatto salvo ogni altro diritto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto i contratti, in qualsiasi momento e con effetto immediato, nei seguenti casi:
  - cessazione dell'attività da parte del commissionario;
  - gravi e reiterati inadempimenti;
  - venir meno dei requisiti di ordine generale e/o speciale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi;
  - intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'affidatario, che ostacoli la corretta esecuzione della fornitura.
4. L'affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti del proprio personale, la vigente normativa in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
5. L'affidatario deve in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di essere in regola con la predetta normativa.
6. Tutte le forniture/lavori/servizi sono assoggettate a verifica di regolare esecuzione da parte di incaricati del Comune. L'esito favorevole della verifica di regolare esecuzione è propedeutico alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo pattuito.

#### **Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti)**

1. Le fatture relative alle prestazioni in argomento, salvo diverse indicazioni nella lettera di ordinazione, devono essere emesse ed inviate, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in materia di fatturazione elettronica, al: Comune di Santa Margherita di Belice, piazza Matteotti, s.n. – 92018 Santa Margherita di Belice – C.F. 83001630843, e riportare il codice univoco dell'ufficio commissionante.
2. Il pagamento è effettuato mediante bonifico sul conto corrente che l'operatore economico deve comunicare di volta in volta al Comune, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto medesimo.

#### **Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati e delle informazioni che sono comunicate dagli operatori economici iscritti nell'Elenco è effettuato esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione del medesimo.
2. I dati e le informazioni sono trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
3. Il trattamento dei dati avviene, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso archivi informatizzati atti a conservare e gestire i dati medesimi.
4. Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo.

### **Articolo 13 (Pubblicità)**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo *<http://www.comune.santamargheritadibelve.it>*, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell'Amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell'azione amministrativa.

### **Articolo 14 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.